

**Udienza del 30.11.2012 nella causa iscritta al numero di R.G. 112/012.**

Per la ricorrente è presente l'Avv. Ausiello, che si riporta alle conclusioni formulate nel ricorso e ne chiede l'accoglimento. Ribadisce che il Mosca non era responsabile per la ricezione degli atti e che la notifica è stata effettuata al di fuori della sede legale della Castaldo presso la sede della Polizia Provinciale, in Napoli, via Pietravallo.

Per la Provincia di Napoli è presente l'avv. Marsico, che conclude per il rigetto dell'opposizione.

Per la Provincia di Napoli è presente l'avv. Marsico, che conclude per il rigetto dell'opposizione.

I difensori discutono la causa. Il Giudice si ritira in camera di consiglio.

All'esito, il **Giudice del Tribunale di Napoli, sez. distaccata di Afragola, dott. Ulisse Forziati**, esaminati gli atti della causa n. 112/012 R.G., lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, letti gli artt. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011 e 429 c.p.c., decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente

SENTENZA  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Nella causa vertente

TRA

CASTALDO s.p.a. (già Castaldo s.r.l.), in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
geom. Raffaele D'Angelo (P.IVA: 01266021219)

(Avv. Antonio Ausiello)

RICORRENTE

E

PROVINCIA DI NAPOLI (P.I. 01263370635), in persona del Presidente *pro tempore* della  
Giunta Provinciale, On.le Luigi Cesaro

(Avv.ti Aldo Di Falco e Maurizio Massino Marsico)

RESISTENTE

resa sulla base dei seguenti

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 30.1.2012, la Castaldo s.p.a. ha impugnato l'ordinanza ingiunzione n. 13364 del 27.12.2011, con cui la Provincia di Napoli le ha ingiunto, in solido con il sig. Nicola Patriciello, di pagare la sanzione amministrativa di € 17.050,00 per la violazione dell'art. 15 comma 1 del d.lgs. n. 22 del 1997, sanzionata dall'art. 52 comma 3 del medesimo provvedimento normativo, per aver effettuato alcuni trasporti di rifiuti non pericolosi con formulari di identificazione dei rifiuti compilati in modo incompleto.

In particolare, alla Castaldo s.p.a. è stata contestata la mancata indicazione, nel formulario,

del peso dei rifiuti in partenza.

L'ordinanza ingiunzione si riferisce a 11 formulari relativi a trasporti eseguiti tra il 16.4.05 e il 19.4.05.

La Provincia di Napoli si è costituita contestando le argomentazioni giuridiche della controparte e concludendo per il rigetto del ricorso.

2. Il ricorso è fondato.

Per ragioni di economia si evita l'esposizione di tutte le doglianze mosse dalla Castaldo s.p.a. nei confronti dell'ordinanza ingiunzione e si procede direttamente all'analisi del motivo che si ritiene meritevole di accoglimento.

La ricorrente sostiene che il "*verbale di accertamento e contestazione*" della violazione, n. 215 del 23.1.2007, non le sarebbe mai stato notificato, con conseguente estinzione del potere sanzionatorio della pubblica amministrazione per mancato rispetto del termine di novanta giorni previsto dal secondo comma dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981.

La censura coglie nel segno.

Il verbale di accertamento e contestazione risulta notificato al sig. Patriciello, autore materiale dell'illecito, ma tale notifica non estende i suoi effetti alla Castaldo s.p.a., in quanto, come si evince dal combinato disposto del primo e del secondo comma dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, la contestazione va fatta sia nei confronti del trasgressore, sia nei confronti della persona obbligata in solido al pagamento della sanzione (cfr. Cass. n. 15104 del 2010). Un'unica notificazione è sufficiente soltanto nel caso in cui trasgressore e legale rappresentante della persona giuridica coincidano (cfr. Cass. n. 4172 del 1994), ma una siffatta evenienza non si è verificata nel caso di specie, perché il Patriciello non è il legale rappresentante dell'opponente.

Dagli atti risulta esistente anche una notifica del verbale di accertamento nei confronti della Castaldo s.p.a., ma essa non è stata effettuata né presso la sede della ricorrente, né al suo rappresentante legale.

La notifica in parola è stata effettuata presso la sede della Polizia Provinciale, sita in Napoli, via Pietravallo, mediante la consegna del verbale a tale Ferdinando Mosca (cfr. relazione di notificazione in atti).

Secondo la tesi della Provincia, la notifica sarebbe comunque valida ed opponibile alla Castaldo, in quanto il Mosca si sarebbe qualificato come delegato della ricorrente alla gestione dei rifiuti.

La tesi non è condivisibile, perché l'art. 145 c.p.c. detta regole precise per la notifica alle persone giuridiche, notifica che deve essere effettuata o presso la sede della destinataria oppure nei confronti del suo rappresentante legale a norma degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c..

La Provincia ha invece effettuato la notificazione in un luogo diverso dalla sede della destinataria, mediante la consegna del plico ad un dipendente della Castaldo s.p.a., che non risulta avere la qualifica di rappresentante legale della stessa, né risulta essere un addetto alla ricezione degli atti per conto della sua datrice di lavoro (tra l'altro, il Mosca, al momento

della consegna del plico contenente il verbale, non si è qualificato né come rappresentante legale, né come addetto alla ricezione degli atti).

Pertanto, la notifica in esame è nulla per violazione di quanto previsto dall'art. 145 c.p.c. (sulla nullità della notificazione alla persona giuridica, in quanto eseguita in luogo diverso dalla sua sede legale o effettiva, cfr. Cass. n. 2678 del 1998 e Cass. n. 12998 del 1991). Né si può sostenere che si è verificata una sanatoria della nullità, perché non risulta che la Castaldo abbia partecipato al procedimento amministrativo previsto dalla legge n. 689 del 1981, producendo scritti difensivi o chiedendo di essere ascoltata.

La nullità della notificazione determina il mancato rispetto del termine di 90 giorni previsto dalla legge per la contestazione dell'infrazione, con conseguente estinzione del potere sanzionatorio nei confronti della Castaldo (cfr. ultimo comma del già citato art. 14 della legge 689 del 1981).

In conclusione, stante la fondatezza dell'opposizione, l'ordinanza ingiunzione n. 13664 del 27.12.2011 deve essere annullata nei confronti della Castaldo s.p.a..

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in mancanza di apposita nota, come da dispositivo, tenuto conto dei criteri stabiliti dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 140 del 20.7.2012, del mancato compimento di atti relativi alla fase istruttoria e di una fase decisoria caratterizzata dalla discussione orale delle questioni (in merito all'applicazione del Decreto n. 140 del 2012 alla presente liquidazione, cfr. art. 41 del decreto medesimo, nonché Cass. sez. un. 17406 del 2012).

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, sez. distaccata di Afragola, definitivamente pronunciando, così provvede:

annulla l'ordinanza ingiunzione n. 13364, emessa dalla Provincia di Napoli in data 27.12.2011, nella parte in cui applica la sanzione amministrativa alla Castaldo s.p.a.;

condanna la resistente al pagamento delle spese di lite della ricorrente, liquidate in € 214,00 per esborsi ed € 1.200,00 per compenso del difensore, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione, ex art. 93 c.p.c., all'Avv. Antonio Ausiello.

Afragola, 30.11.2012

Il Giudice

